

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA - Presidente -  
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -  
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -  
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -  
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.8.1986 la Maikolcar s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini la Cassa Rurale ed Artigiana Valmarecchia soc. coop. a r.l., chiedendo il risarcimento del danno subito per la revoca dell'affidamento e per il protesto di due assegni, dell'importo rispettivamente di 3.000.000 e di 327.130, illegittimamente operato benché il giorno della presentazione dei titoli vi fosse sul conto corrente disponibilità sufficiente. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, ed intervenivano volontariamente in giudizio, per sostenere le ragioni dell'attrice, Malvo M. ed Elio G., entrambi fideiussori della s.r.l. Maikolcar ed il primo anche amministratore della società. Con sentenza 1.10-30.11.1992 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda dell'attrice e degli intervenuti.

Impugnava la s.r.l. Maikolcar, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato il materiale probatorio, non solo riguardo ai due assegni già menzionati, ma anche relativamente ad un terzo assegno, dell'ingente importo di L. 412.301.573, protestato nonostante recasse la dicitura "non bancabile", ed in ordine alla cui presentazione la banca aveva ommesso qualsiasi comunicazione alla correntista.

Con sentenza 2.6-16.9.1995 la Corte d'appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, osservando:

- che, alla data del 22.7.1986, il conto corrente della soc. Maikolcar, assistito da un'apertura di credito sino a L. 10.000.000, era passivo per L. 10.648.446 (ivi incluso l'importo di L. 4.000.000, non disponibile in quanto coperto da un assegno di terzi, datato 5.8.1986);
- che, in quello stesso giorno, erano stati presentati per l'incasso i tre menzionati assegni emessi dalla correntista, per il complessivo importo di L. 415.628.703;
- che, a fronte di tale situazione, legittimamente la banca aveva proceduto alla revoca del fido ed al protesto dei tre assegni;
- che i versamenti per L. 11.295.000, effettuati dalla correntista il 23.7.1986, all'atto della ricezione della comunicazione di revoca del fido, non avevano apportato un sostanziale mutamento, attesa la persistenza dello scoperto dovuta all'assegno di più rilevante importo, che la banca non poteva esimersi dall'accettare, non essendo ad essa opponibili eventuali accordi contrari intervenuti tra le parti;
- che alla banca non incombeva alcun onere di informazione alla correntista circa l'avvenuta presentazione dei tre assegni, non desumibile, in particolare, dal disposto dell'art. 1710 c.c., non applicabile nei casi in cui la comunicazione riguardi circostanze strettamente dipendenti da comportamenti dello stesso mandante. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la s.r.l. Maikolcar, Malvo M. ed Elio G..

Resiste con controricorso la banca, ora denominata Banca di credito cooperativo Valmarecchia soc. coop. a r.l.

Le parti hanno presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1842, 1843, 1845 e 1710 c.c., censurano la sentenza impugnata, per aver ritenuto legittimo il comportamento della banca nella revoca del fido e nel protesto dei due assegni di minore importo.

Deducono la prevalenza, rispetto alle condizioni del contratto di apertura di credito (che prevedevano la facoltà di recesso della banca in qualsiasi momento), delle clausole d'uso, che consentivano la copertura del fido anche con assegni di prossima scadenza, e consideravano immediatamente operante l'accreditamento salvo buon fine.

Sostengono pertanto che, non essendo stato superato il tetto del fido ed essendo comunque intervenuta immediatamente la copertura, la banca non avrebbe avuto il diritto di protestare i due assegni, ed avrebbe dovuto, in ogni caso, avvertire preventivamente la correntista, in adempimento dell'obbligo, incombente al mandatario ex art. 1710 c.c., di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute, suscettibili di determinare la revoca o la modificazione del mandato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, ancora denunciando violazione dell'art. 1710 c.c., oltre che dell'art. 2043 c.c., lamentano che i giudici di merito abbiano ritenuto esente da responsabilità il comportamento della banca nel protesto dell'assegno di L. 412.301.573.

Sostengono che le particolari circostanze della presentazione del titolo, espressamente dichiarato non bancabile, in quanto rilasciato a garanzia, e ciononostante messo all'incasso, in coincidenza con gli altri due assegni, avrebbero dovuto imporre alla banca, nell'ambito del rapporto di mandato, prima di procedere al protesto dell'assegno, di informare preventivamente la correntista, affinché potesse assumere le opportune iniziative (in effetti, l'assegno venne sottoposto a sequestro penale il giorno successivo al protesto).

Lamentano infine che i giudici di merito abbiano esaminato le situazioni relative ai tre assegni singolarmente, senza valutare il nesso che fra loro collegava le tre operazioni (effettuate nello stesso giorno e rese note solo "ex post"), rivelatore del disegno inteso - secondo l'assunto dei ricorrenti - a far apparire uno stato di insolvenza insussistente nella realtà.

3. Le suddette censure, da esaminare congiuntamente, coinvolgendo gli stessi problemi e le stesse questioni, sostanzialmente deducono l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca: a) per avere revocato il fido; b) per aver mancato d'informare preventivamente la società correntista; c) per avere pro testato i tre assegni.

Sotto ognuno di tali profili, le censure risultano prive di fondamento.

Come accertato nella sentenza impugnata, il giorno in cui vennero presentati per l'incasso i tre assegni in questione, il conto della Maikolcar era passivo oltre il limite del fido, non potendosi, in particolare, includere nella copertura l'importo di un assegno post-datato, accreditato salvo buon fine: ciò in virtù della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di apertura di credito, che stabiliva la disponibilità delle somme portate da assegni di terzi soltanto ad incasso avvenuto.

In tale condizione di passività, vennero presentati per l'incasso tre assegni, emessi dalla Maikolcar sul conto corrente intrattenuto presso la Cassa Valmarecchia, due di importi abbastanza modesti ed un terzo "non bancabile", di importo assai ingente, tale da superare il limite di fido di oltre quaranta volte. Esattamente i giudici di merito hanno ritenuto che, a fronte di tale situazione venutasi a creare, la banca legittimamente aveva proceduto all'immediata revoca del fido, essendo ravvisabile una giusta causa di recesso dal rapporto di apertura di credito, indipendentemente dalla clausola (peraltro inclusa nel contratto e specificamente approvata per iscritto) che prevedeva la facoltà della banca di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale.

I ricorrenti contestano ora tale conclusione, richiamandosi ad una preesistente prassi, seguita dalla banca, di considerare disponibili anche gli importi di assegni depositati ma non

ancora incassati, e di pagare assegni emessi dalla società correntista anche oltre il limite del fido.

L'argomentazione non può essere condivisa.

Ed invero, la circostanza che in precedenza la banca avesse talvolta consentito il superamento del limite del fido, anche in relazione ad importi accreditati ma non effettivamente acquisiti, costituiva mera espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto, ma non integrava una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole contrattuali pattuite tra le parti con difformi "clausole d'uso". Tutto ciò a prescindere dalla considerazione, giustamente sottolineata nella sentenza impugnata, che - nella specie - il cospicuo ammontare degli assegni privi di provvista, presentati per l'incasso, avrebbe comunque reso inapplicabile la prassi invocata, che, in ogni caso, avrebbe consentito soltanto un limitato superamento del fido.

Nè vale richiamare il principio di buona fede che deve sempre presiedere all'esecuzione del contratto, in virtù del quale, secondo una recente pronuncia di questa Corte richiamata ora dai ricorrenti (sent. 4538/97), "non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo, ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari". Nella specie, infatti, considerato in particolare l'ammontare assai elevato del terzo assegno, superiore di oltre quaranta volte l'importo del fido, non si potrebbe mai definire "arbitraria" la revoca operata, non potendo certamente sostenersi una simile operazione rientrante nella normale prassi commerciale. D'altro lato, la banca era tenuta ad accettare la presentazione dell'assegno per l'incasso, in quanto tratto dalla Maikolcar sul conto corrente intrattenuto presso la Cassa Valmarecchia, nonostante la dicitura (così riportata nella sentenza impugnata) "da non bancare - impegno a trattenere in garanzia - in attesa di stornare le partite in avere Maikolcar da DIAC Italia e INVEPAR". Gli stessi ricorrenti non contestano tale obbligo, attesa l'irrilevanza per la banca degli accordi intervenuti tra traente ed ordinatario, ma oppongono due argomentazioni: il dovere d'informazione incombente alla banca quale mandataria ex art. 1710 c.c., ed i versamenti immediatamente eseguiti dalla Maikolcar ad

integrazione della provvista.

Entrambe le argomentazioni sono infondate.

Quanto all'integrazione della provvista, risulta accertato nella sentenza impugnata che i versamenti effettuati dalla Maikolcar, il giorno successivo alla presentazione degli assegni ed a ricevimento della comunicazione di revoca del fido, ammontavano a L. 11.295.000, cioè a cifra manifestamente e di gran lunga insufficiente a coprire anche l'importo del terzo assegno. La circostanza, quindi, appare del tutto irrilevante.

Quanto all'asserita violazione, da parte della banca, del dovere d'informazione ad essa incombente, i giudici d'appello hanno correttamente ritenuto che nessuna norma imponga alla banca trattaria di comunicare al correntista, che abbia emesso un assegno privo della necessaria copertura, la presentazione di detto assegno per l'incasso.

La "ratio" del dovere, posto a carico del mandatario dall'art.1710 cpv. c.c., di "rendere note al mandante le circostanze

sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato" è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l'ignoranza del mandante, e non può pertanto applicarsi a circostanze derivanti da comportamenti del medesimo mandante. La banca, quindi, non aveva alcun obbligo di avvertire la Maikolcar della presentazione per l'incasso di tre assegni tratti sul conto corrente intrattenuto dalla società, non potendo l'amministratore della società stessa ignorare di avere emesso gli assegni, con particolare riferimento all'assegno di oltre 400 milioni, in ordine al quale l'emittente conosceva l'inopponibilità alla banca della clausola di garanzia. Stante la detta inopponibilità, la Maikolcar, rilasciando l'assegno su di un conto corrente di limitate disponibilità, con un tetto

di fido di soli 10 milioni, non poteva non essere consapevole del rischio di protesto che l'eventuale presentazione all'incasso dell'assegno avrebbe comportato.

A seguito di tale eventuale presentazione all'incasso, la banca, infatti, sarebbe stata tenuta all'accettazione dell'assegno, non potendolo rifiutare, ed al contestuale protesto per mancanza di fondi: come in effetti si è verificato.

Contrariamente, quindi, all'assunto dei ricorrenti, nel comportamento tenuto dalla banca con la revoca del fido ed il protesto degli assegni non è ravvisabile alcuna violazione degli obblighi e doveri derivanti dal contratto di apertura di credito, dalla convenzione di assegno o, in generale, dal rapporto di mandato, dovendosi invece ritenere un comportamento giustificatamente conseguente a circostanze poste in essere dallo stesso amministratore della società, con il rilascio degli assegni e, in particolare, dell'assegno di importo eccedente i 400 milioni.

Se i ricorrenti ritengono di individuare - come fatto presente a conclusione dei motivi di ricorso - dietro la presentazione all'incasso dell'assegno "non bancabile", e la contestuale presentazione degli altri due assegni, un disegno illecito volto a provocare i protesti e, quindi, a determinare un'apparenza di insolvenza nella specie non sussistente, ciò non può essere in alcun modo addebitabile alla banca, il cui comportamento, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, risulta esente da censure di illegittimità.

Il ricorso deve dunque essere respinto, con la condanna dei ricorrenti alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di cui L. 250.000 per spese e L. 6.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 1997.

Depositato in Cancelleria il 4 Aprile 1998